



Opera
Universitaria
di Trento

REG.DEL. N. 24

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: RICORSO AL TRIBUNALE DI ROVERETO PER RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRO PRESSO IMMOBILE IN LOCAZIONE IN ROVERETO: AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DI PROCURA ALL'AVV. RICCARDO SANTI DI TRENTO INDICATO DALLA SOCIETÀ CATTOLICA ASSICURAZIONI QUALE DIFENSORE PER OPERA UNIVERSITARIA

Il giorno 23 novembre 2017 ad ore 08.30 nella sala delle Sedute dell'Opera Universitaria in seguito a convocazione disposta con avviso ai Componenti, si è riunito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sotto la presidenza del

PRESIDENTE **ALBERTO MOLINARI**

Presenti:

VICE PRESIDENTE	LUCA BOCCHIO RAMAZIO
COMPONENTI	CHIARA BELLINI
	LUCA DE BENEDITTIS
	MARIA LAURA FRIGOTTO
	ILARIA GOIO
	FLORITA SARDELLA
	FRANCESCA SARTORI
	CARLA STRUMENDO

REVISORE DEI CONTI **PHILIPPE VIDALOT**

Segretario verbalizzante: COMPONENTE **PAOLO FONTANA**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta



Opera
Universitaria
di Trento

Il relatore comunica che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria stessa competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza, tra cui, in via prioritaria, del servizio abitativo agli studenti universitari ed agli ulteriori soggetti individuati all'art. 3 della medesima legge provinciale.

In data 1 settembre 2011 con determinazione del Direttore n. 250 è stata autorizzata la stipula di un contratto di locazione con i signori Tasin, proprietari di diversi appartamenti nello stabile sito in Rovereto, via Garibaldi n. 14, da destinare ad alloggio per studenti;

in data 6 settembre 2011, in ottemperanza al provvedimento di cui sopra, veniva sottoscritto tra Opera Universitaria ed il signor Tasin Roberto, un contratto di locazione avente per oggetto l'immobile di Rovereto summenzionato;

in data 23 agosto 2016 veniva chiesto l'intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici dell'Ente nell'immobile di Rovereto per constatare una fuoriuscita di acqua che, originata nell'appartamento contraddistinto con il numero 6, aveva interessato anche l'appartamento sottostante, numero 3, entrambi locati da Opera a studenti, nonché il negozio gestito dalla società Melo Store s.r.l., con insegna Benetton 012, situato a piano terra della medesima palazzina;

in data 25 agosto 2016 Opera provvedeva all'apertura del sinistro, con comunicazione prot. Opera n. 7448/3-6-8, inviando al Broker assicurativo Marsh i comprovanti del danno, ottenendo dal Broker tempestivo riscontro alla denuncia e la richiesta di addizionale documentazione;

in base alla perizia redatta dall'ing. Igor Demonti il 16 settembre 2016, in nome e per conto del committente Melo Store, i danni patiti dal negozio e dalla merce a seguito dell'evento suddetto ammontano a Euro 36.592,02;

la stima dei danni dei due appartamenti locati da Opera ammonta a Euro 9.122,14, come risulta dalla perizia datata 13 settembre 2016 eseguita dall'architetto Brunelli, incaricato dai signori Tasin;

il 22 settembre 2016, con protocollo n. 8394/3-6-8, si provvedeva ad inviare a Marsh la quantificazione dei danni;



Opera
Universitaria
di Trento

con lettera datata 11 novembre 2016 l'avvocato Andrea Merler, in rappresentanza del signor Tasin, invitava le parti ad una negoziazione assistita, alla quale Opera non ha aderito perché non autorizzata dalla compagnia Cattolica Assicurazione, controparte del contratto di assicurazione RC Terzi n. 000625.32.300233 del 2013 stipulato da Opera Universitaria a mezzo del broker Marsh con decorrenza 30 giugno 2013.

in data 16 gennaio 2017 Cattolica Assicurazioni, con lettera protocollata in data 27 gennaio 2017 al n. 395/1-11, comunicava l'impossibilità di formulare offerta di risarcimento "... in quanto – si legge - non ravvisiamo responsabilità a carico dell'assicurato.";

con atto di citazione di data 19 aprile 2017 la società Melo Store s.r.l. ha convenuto in giudizio all'udienza del 13 settembre 2017 il signor Tasin Roberto, quale proprietario degli immobili, per vedersi risarciti i danni nella misura sopra determinata;

all'udienza si presentava il convenuto, difeso dallo studio legale GMT & Partners, il quale contestava a parte attrice sia la responsabilità dell'evento, che la quantificazione dei danni e chiedeva, e otteneva, dal giudice, il differimento dell'udienza al 20 dicembre 2017 per la chiamata in giudizio di Opera Universitaria;

tempestivamente Opera Universitaria inviava l'atto di citazione di terzo chiamato in causa e il decreto di spostamento della prima udienza a seguito di chiamata di terzo al Broker per l'inoltro alla compagnia di assicurazione la quale, ai sensi dell'art. 7 della sezione 3 della polizza di assicurazione in corso (rubricato "Gestione delle vertenze di danno e spese legali") *"assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i"*;

in data 14 novembre 2017 la compagnia Cattolica Assicurazione comunicava di aver conferito incarico per la trattazione della vertenza all'avvocato Riccardo Santi con studio in Trento, via Perini n. 66, sulla cui designazione si concorda.

Il relatore propone quindi al Consiglio di Amministrazione di conferire procura speciale all'avvocato Riccardo Santi per la rappresentanza e difesa dell'Ente davanti al Tribunale di ~~Trento~~ (Rovereto) nella causa promossa da Melo Store s.r.l. contro Tasin Roberto, differita dal Giudice dottore Riccardo Dies per la chiamata in causa dell'Ente. Si propone inoltre di non individuare altro legale a



difesa dell'Amministrazione sia perché la polizza assicurativa in essere prevede che la compagnia assicuratrice non riconosca le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, sia per evitare eventuali controversie con l'assicurazione in caso di sentenza di condanna al risarcimento dei danni.

Si prende atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Ente in quanto il sopra citato articolo di polizza dispone *"Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art.1917 Cod.Civ."*.

Ciò premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di conferire procura speciale all'avvocato Riccardo Santi per la rappresentanza e difesa dell'Ente davanti al Tribunale di ~~Trento~~ (Rovereto) nella causa promossa da Melo Store s.r.l. contro Tasin Roberto, per il risarcimento dei danni tutti a seguito dell'evento di danno da fuoriuscita d'acqua occorso in data 23 agosto 2017 nell'appartamento in locazione in via Garibaldi 14 a Rovereto; udienza differita dal Giudice dottore Riccardo Dies per la chiamata in causa dell'Ente;
2. di autorizzare il Presidente a conferire il mandato speciale di rito all'avvocato Riccardo Dies;
3. di prendere atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Ente in quanto l'art. 7 della sezione 3 della polizza di assicurazione in essere con Cattolica Assicurazioni (rubricato "Gestione delle vertenze di danno e spese legali") dispone *"Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art.1917 Cod.Civ."*.



Opera
Universitaria
di Trento

Adunanza chiusa ad ore 10.10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Prof. Alberto Molinari

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA

DELIBERA SOGGETTA AD APPROVAZIONE DA PARTE

DELLA GIUNTA PROVINCIALE:

DELIBERA N. _____ **DEL** _____

DELIBERA NON SOGGETTA AD APPROVAZIONE: X

LA RAGIONERIA
